

## CONVENZIONE

tra

**Ministero dell'Economia e delle Finanze** – Dipartimento del Tesoro (di seguito anche “**MEF**”) rappresentato dal Capo della Direzione V del Dipartimento del Tesoro, dott. Giuseppe Maresca, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ministero in via XX Settembre, 97, Roma,

e

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale** (di seguito anche “**MIT**” o “**Fornitore**”), con sede in Roma, Via Caraci 36, rappresentato dal Direttore della Direzione Generale per la Motorizzazione del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, Dott. Arch. Maurizio Vitelli.

(MEF e MIT sono successivamente altresì indicate, singolarmente, come la “**Parte**” e, congiuntamente, come le “**Parti**”).

### PREMESSO CHE:

- A. ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare con l'art. 33, comma 1, lett. d-ter), è prevista l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità;
- B. il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, Titolo V-bis, artt. da 30-bis a 30-octies – così come integrato dal D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 64 e modificato dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 nonché dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 – (il “**Decreto**”) istituisce presso

il MEF un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al c.d. “Furto d’identità”;

- C. in ossequio a quanto previsto nell’art. 30-octies del Decreto, con il D.M. 19 maggio 2014 n. 95 è stato emanato il decreto di attuazione (il “**Regolamento**”) che disciplina le modalità operative per prevenire, sul piano amministrativo, le frodi nel settore del credito al consumo;
- D. il sistema di prevenzione di cui al punto B. è basato sull’archivio centrale informatizzato (l’“**Archivio**”) affidato in gestione dal MEF, quale titolare dell’Archivio, a Consap S.p.A. ai sensi dell’art. 30-ter del Decreto, con convenzione stipulata in data 18 luglio 2013;
- E. ai sensi dell’art. 30-quater del Decreto, l’Archivio è composto – tra l’altro – da uno strumento informatico denominato “interconnessione di rete”, che consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all’art. 30-quinquies del Decreto, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;
- F. il sistema di prevenzione di cui al punto B. consente ai soggetti aderenti di verificare l’autenticità dei dati di cui all’art. 30-quinquies, comma 1, del Decreto, mediante raffronto con i dati detenuti da organismi pubblici e privati;
- G. ai sensi dell’art. 30-quinquies, comma 2, del Decreto, gli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui al comma 1, lett. a), b) e c), devono renderli disponibili, a titolo gratuito, nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento;
- H. ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, le modalità relative al collegamento informatico dell’Archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati sono contenute nel documento tecnico allegato al Regolamento stesso;
- I. ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento, le istruzioni tecniche per il funzionamento dell’Archivio sono contenute nel manuale operativo (il “**Manuale Operativo**”) il quale viene pubblicato sul sito internet del MEF;

- J.** il MIT è titolare, a norma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), è titolare dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, banca dati dove sono contenute le informazioni sulle patenti di guida italiane, documenti di riconoscimento di cui all'art. 30-quinquies del Decreto;
- K.** le Parti, per le finalità di cui sopra, intendono stipulare una convenzione al fine di disciplinare i termini e le modalità del Collegamento Informatico nonché regolamentare i termini e le modalità della verifica della corrispondenza dei dati riportati sulle patenti di guida, inviati dai soggetti aderenti, con i dati di cui all'art. 30-quinquies del Decreto, contenuti nella banca dati dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, nella titolarità del MIT.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati**

- 1.1.** Le Parti convengono che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2 – Definizioni**

- 2.1.** In aggiunta ai termini ed alle espressioni già definite in altre disposizioni della presente convenzione, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato indicato a fianco di ciascuno di essi:

**Aderente** soggetto giuridico, appartenente ad una delle categorie individuate dall'art. 30-ter, comma 5, del Decreto, che partecipa al sistema di prevenzione di cui al punto B delle Premesse.

**Banca Dati** indica l'insieme di dati omogenei memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante uno strumento software, di titolarità del Fornitore, descritti al seguente art. 3

	e rientranti fra quelli indicati dall'art. 30-quinquies del Decreto.
<b>Codice della Privacy</b>	indica il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
<b>Collegamento Informatico</b>	indica il collegamento informatico tra l'Archivio e la Banca Dati, ai sensi e secondo le modalità previste nel documento tecnico allegato al Regolamento.
<b>Consap</b>	indica CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con Unico Socio, società designata dal MEF quale ente gestore dell'Archivio ex art. 30 ter del Decreto, nonché quale responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
<b>Convenzione</b>	indica la presente convenzione, i relativi allegati nonché i documenti comunque richiamati nella Convenzione e/o negli allegati.
<b>Dati personali</b>	indica qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 4 Codice della Privacy).
<b>Dati Oggetto di Verifica</b>	indica i dati contenuti nelle Richieste di Verifica, dei quali verrà verificata l'autenticità tramite l'Archivio.
<b>Livelli di Servizio</b>	indica i livelli di servizio indicati e disciplinati nell'Allegato 1, relativi al Collegamento

	Informatico.
<b>Responsabile della Convenzione</b>	indica il rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale.
<b>Responsabile della Gestione Operativa</b>	indica il soggetto individuato da ciascuna Parte quale punto di riferimento tecnico in merito alle attività di cui al seguente art. 12.2.
<b>Richieste di Verifica</b>	indica le richieste di verifica dei Dati Oggetto di Verifica inoltrate dall'Aderente all'Archivio, secondo le modalità e i termini di cui all'art. 6.
<b>Risultati della Verifica</b>	indica l'esito della Verifica che il Fornitore trasmette all'Archivio, secondo le modalità e i termini di cui al seguente art. 6.
<b>Servizio di Assistenza</b>	indica il servizio di assistenza sui sistemi informativi di cui al seguente art. 10.2.
<b>Servizio di Verifica (o Verifica)</b>	indica il servizio fornito dal Fornitore, consistente nel raffronto dei Dati Oggetto di Verifica con la Banca Dati, secondo le modalità di cui al seguente art. 6, per le finalità e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto.
<b>Sistema Informatico di Verifica</b>	indica l'infrastruttura software e/o hardware utilizzata dal Fornitore per consentire il Collegamento Informatico e/o erogare il Servizio di Verifica.

### **Art. 3 – Oggetto della Convenzione**

- 3.1.** Il Fornitore – per le finalità di cui al Decreto e secondo i termini e le modalità di cui all'art. 6 – (i) consente il Collegamento Informatico e (ii) fornisce il

Servizio di Verifica relativamente ai seguenti dati contenuti nella propria Banca Dati, l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida:

- dati anagrafici dei titolari di patente e validità dei documenti di guida, come meglio specificati nell'Allegato 1.

#### **Art. 4 – Durata**

- 4.1.** La Convenzione entrerà in vigore contestualmente alla sottoscrizione delle Parti (la “**Data di Efficacia**”).
- 4.2.** La durata della Convenzione viene stabilita in anni 5 (*cinque*) a decorrere dalla Data di Efficacia (“**Data di Scadenza**”).
- 4.3.** La Convenzione potrà essere rinnovata per un periodo pari a quello stabilito all'art. 4.2 che precede, con comunicazione da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dalla Data di Scadenza, con le modalità previste dal successivo art. 14.

#### **Art. 5 – Collegamento Informatico**

- 5.1.** Il Fornitore provvederà a consentire il Collegamento Informatico secondo i termini e le modalità di cui all'Allegato 1.

#### **Art. 6 – Servizio di Verifica**

- 6.1.** Il Fornitore provvederà – mediante propri mezzi, personale e risorse e secondo i termini e le modalità di cui all'Allegato 1 – a: (i) verificare la corrispondenza dei Dati Oggetto di Verifica con la Banca Dati; (ii) trasmettere all'Archivio i Risultati della Verifica.
- 6.2.** La trasmissione delle Richieste di Verifica e dei Dati Oggetto di Verifica avverrà, per il tramite dell'Archivio, secondo i termini e le modalità di cui all'Allegato 1.
- 6.3.** I Risultati della Verifica verranno trasmessi all'Archivio secondo i termini e le modalità di cui all'Allegato 1.

- 6.4.** Il Fornitore e il MEF, salvo quanto necessario per il raggiungimento delle finalità di cui al Decreto, non possono in alcun caso rendere noti a terzi i Risultati della Verifica.
- 6.5.** Resta inteso che il Servizio di Verifica e la trasmissione delle Richiesta di Verifica e dei Risultati della Verifica saranno eseguiti secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei Dati Personali e la certezza delle operazioni effettuate.
- 6.6.** Il MEF, salvo quanto previsto dall'art. 30-quater, comma 1, lett. b) e c) del Decreto, non potrà duplicare e/o memorizzare i Dati Oggetto di Verifica.

#### **Art. 7 – Livelli di servizio**

- 7.1.** Il Fornitore dovrà assicurare per tutta la durata della Convenzione che Collegamento Informatico e il Servizio di Verifica rispettino i Livelli di Servizio concordati tra le Parti, indicati e disciplinati nell'Allegato 1.
- 7.2.** Eventuali contestazioni sulla rispondenza del servizio prestato ai Livelli di Servizio saranno inoltrate dal MEF ovvero da Consap al Fornitore anche a mezzo fax o e-mail; al ricevimento di tale comunicazione il Fornitore provvederà a verificare la natura delle contestazioni e ad ovviare alle carenze entro 2 gg. dalla comunicazione di cui sopra, **salvo cause di forza maggiore.**
- 7.3.** Il MEF – anche attraverso Consap – e il Fornitore congiuntamente procedono, con cadenza trimestrale, alla verifica del rispetto dei Livelli di Servizio e all'esito di tale verifica potranno concordemente stabilire nuovi Livelli di Servizio.

#### **Art. 8 – Oneri Economici**

- 8.1** Anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 30-quinquies del Decreto, i dati di cui al precedente art. 3.1. vengono resi disponibili dal Fornitore a titolo gratuito.

## **Art. 9 – Adempimenti del MEF**

**9.1.** Il MEF si impegna a:

- (i) consentire – tramite Consap – l’accesso all’Archivio ed al Servizio di Verifica esclusivamente agli Aderenti abilitati;
- (ii) utilizzare il Collegamento Informatico esclusivamente per le finalità e nei limiti di cui al Decreto e nel rispetto della normativa vigente, in particolare osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy;

**9.2.** Il MEF si impegna altresì a comunicare al Fornitore – anche tramite Consap:

- (i) incidenti sulla sicurezza occorsi ai propri sistemi di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti il Fornitore e/o i dati di cui questo è titolare, secondo i termini e le modalità indicate nell’Allegato 1;
- (ii) ogni modificazione tecnica e/o organizzativa dei propri sistemi che comporti l’impossibilità di garantire il rispetto degli impegni di cui al precedente art. 9.1.

## **Art. 10 – Adempimenti del Fornitore**

**10.1.** Il Fornitore si obbliga ad approntare e gestire il Sistema Informatico di Verifica necessario a consentire il Collegamento Informatico e l’erogazione del Servizio di Verifica nel rispetto di quanto previsto dai Livelli di Servizio e secondo l’orario di servizio indicati nell’Allegato 1. A tal fine, il Fornitore si obbliga a:

- (i) garantire che il Sistema Informatico di Verifica sia perfettamente compatibile con le modalità tecniche descritte nell’Allegato 1, consenta la regolare erogazione del Servizio di Verifica e, comunque, rispetti i Livelli di Servizio, **salvo cause di forza maggiore**;
- (ii) fornire il supporto tecnico necessario per consentire e mantenere una perfetta compatibilità, del Sistema Informatico di Verifica con le modalità tecniche descritte nell’Allegato 1;



- (iii) correggere il software del Sistema Informatico di Verifica mediante attività diagnostica e/o correttiva, nell'ipotesi di eventuali anomalie che dovessero riscontrarsi nel software medesimo, in particolare con riferimento alla rispondenza ai requisiti di cui all'Allegato 1;

**10.2.** Il Fornitore si obbliga, altresì, a:

- (i) assicurare un'adeguata assistenza e manutenzione del Collegamento Informatico e del Sistema Informatico di Verifica, nonché risolvere qualsiasi problematica nel minor tempo possibile e conformemente ai Livelli di Servizio. A tal fine, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del MEF nonché di Consap un punto di contatto attivo nell'orario indicato nell'Allegato 1, per la ricezione di segnalazioni e la risoluzione di qualsiasi problematica (il “**Servizio di Assistenza**”);
- (ii) comunicare, nei termini e con le modalità di cui all'Allegato 1, i tempi previsti di interruzione programmata e ripristino del Servizio di Verifica;

**10.3.** Il Fornitore si obbliga, infine, a comunicare al MEF nonché a Consap:

- (i) incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti il MEF e/o Consap, secondo i termini e le modalità indicate nell'Allegato 1;

**Art. 11 – Responsabilità**

**11.1.** Il MEF e Consap sono esenti da qualsiasi responsabilità nei confronti degli Aderenti derivante dalla presenza di dati erronei e/o carenti sotto il profilo della completezza, affidabilità e qualità, non imputabili direttamente al MEF e/o a Consap, ma contenuti nelle Banca Dati del Fornitore.

**11.2.** Il MEF e Consap sono inoltre esenti da qualsiasi responsabilità nei confronti degli Aderenti derivante dalla indisponibilità o irraggiungibilità della Banca

Dati nonché dalla mancata connessione con la medesima Banca Dati non imputabile direttamente al MEF e/o a Consap.

**Art. 12 – Figure di riferimento per l’attuazione della Convenzione.**

**12.1.** Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in Convenzione, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale. I nominativi ed i recapiti dei Responsabili della Convenzione sono riportati nell’Allegato 2. Rientrano nei compiti dei Responsabili della Convenzione, ciascuno per quanto di competenza:

- (i) il mantenimento e la gestione della Convenzione in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale delle attività oggetto della Convenzione;
- (ii) l’integrazione di ulteriori autorizzazioni di accesso ai Dati, secondo le modalità regolate dalla Convenzione, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente;
- (iii) il consolidamento della versione aggiornata della Convenzione a seguito di nuove attività, adeguamenti tecnici e di modifiche alla struttura della Convenzione stessa di cui al successivo art. 14

**12.2.** Ai fini del mantenimento della corretta operatività del Servizio di Verifica e al fine di consentire una più efficiente gestione delle eventuali problematiche di carattere tecnico che dovessero riscontrarsi nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Gestione Operativa, quale punto di riferimento tecnico in merito alle seguenti attività:

- (i) gestione del Sistema Informatico di Verifica ed erogazione del Servizio di Verifica;

- (ii) diagnosi e risoluzione di anomalie e di problematiche riguardanti gli strumenti software e/o hardware che costituiscono il Sistema Informatico di Verifica;
- (i) assistenza reciproca in merito a possibili problematiche inerenti i contenuti informativi oggetto del Servizio di Verifica;
- (ii) pianificazione dell'operatività del Servizio di Verifica e gestione di possibili fermi;
- (iii) gestione dell'invio e della ricezione di eventuali segnalazioni di disservizi e/o di comunicazioni relative ad eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti.

**12.3** Il MEF demanda a Consap l'individuazione, al proprio interno, del Responsabile della Gestione Operativa per il MEF.

#### **Art. 13 – Elezione di domicilio e comunicazioni**

**13.1.** Ai fini della presente Convenzione, le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- MEF: Dipartimento del Tesoro – Via XX Settembre, n. 97 – 00187 Roma.
- MIT: Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale - Via Caraci, n. 36 – 00157 Roma.

-

**13.2.** Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà effettuata per iscritto ed inviata a mezzo PEC ai recapiti che saranno forniti.

#### **Art. 14 – Registrazione e revisione della Convenzione**

**14.1.** Le Parti concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla Convenzione, ivi compresi gli allegati, anche a seguito di:

- (i) sopravvenute modifiche normative;

- (ii) specifiche indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- (iii) evoluzione tecnologica e/o funzionale dei servizi oggetto della medesima Convenzione.

**14.2.** Le Parti concordano, allo scopo di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti, che eventuali modifiche alla Convenzione, che si rendessero necessarie in esito a quanto indicato al precedente comma ed all’introduzione di ulteriori impegni nelle modalità di erogazione e fruizione dei servizi, saranno approvate mediante scambio di comunicazioni tra le Parti per il tramite dei Responsabili della Convenzione.

**14.3.** Sarà cura dei Responsabili della Convenzione valutare se le modifiche introdotte richiedano la stipula di una nuova Convenzione.

#### **Art. 15 – Varie**

**15.1.** L’eventuale invalidità e/o inefficacia di una o più clausole del presente Convenzione non comporterà l’invalidità e/o l’inefficacia delle altre clausole contrattuali. Le Parti si impegnano sin d’ora a negoziare in buona fede la sostituzione di quelle clausole che dovessero risultare invalide e/o inefficaci, nel sostanziale rispetto del complessivo assetto negoziale qui contenuto.

Roma, 30 settembre 2014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELL’ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Arch. Maurizio Vitelli

Dott. Giuseppe Maresca

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

#### **ALLEGATI:**

- 1) Collegamento Informatico e Servizio di Verifica - Livelli di Servizio e Servizio di Assistenza
- 2) Nominativi Responsabili

**Convenzione fra MEF e MIT sul  
Sistema di prevenzione del furto d'identità**

**ALLEGATO 1**

## **Indice dei contenuti**

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>IL QUADRO DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>L'ARCHITETTURA GENERALE DELLA SOLUZIONE SOFTWARE</b> .....	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>OGGETTO DEL SERVIZIO RICHIESTO AL MIT</b> .....	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>DETTAGLIO DEI SERVIZI INFORMATICI PREVISTI</b> .....	<b>7</b>
5.1	SERVIZIO DI RISCONTRO DI PATENTE DI GUIDA MESSO A DISPOSIZIONE DAL MIT .....	7
<b>6</b>	<b>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUI SERVIZI INFORMATICI EROGATI</b> .....	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>ORARI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI</b> .....	<b>10</b>
7.1	ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO OSPITANTE IL SISTEMA DI RISCONTRO .....	10
7.2	ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO EROGATO DAL MIT .....	11
7.3	ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EROGATO DAL MIT .....	11
<b>8</b>	<b>LIVELLI DI SERVIZIO</b> .....	<b>11</b>
<b>9</b>	<b>L'ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE</b> .....	<b>11</b>
<b>10</b>	<b>APPENDICE 1 – CARATTERISTICHE DI QUALITÀ DEI DATI PRESENTI NELLA BANCA DATI DEL MIT</b> .....	<b>12</b>
<b>11</b>	<b>APPENDICE 2 – DIZIONARI DATI CONDIVISI</b> .....	<b>12</b>
11.1	TABELLA DELLE AUTORITÀ RILASCIANTI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO .....	12
11.2	TABELLA DEI COMUNI .....	12
11.3	TABELLA DEGLI ESITI DI RISCONTRO SUI SINGOLI CAMPI .....	12
11.4	TABELLA DEGLI ESITI GLOBALI .....	13
11.5	TABELLA DELLE PROVINCE .....	13
11.6	TABELLA DEI SESSI .....	15
11.7	TABELLA DEGLI STATI .....	15
11.8	TABELLA DEI TIPI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO .....	20

## 1 Introduzione

Il presente documento costituisce l’Allegato n.1 alla convenzione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito “MEF”) ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito “MIT”) per i servizi di verifica dei dati a supporto del funzionamento del Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d’identità, per i quali Consap S.p.A. – in qualità di gestore dell’Archivio ex art. 30-ter del D.Lgs. n. 141/2010 e s.m.i., nonché quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del Codice della Privacy – si avvale dell’Infrastruttura Tecnologica dell’Ufficio per il Coordinamento Informatico Dipartimentale del Tesoro (UCID).

Il documento è così organizzato:

- Il paragrafo 2 fornisce il quadro complessivo di riferimento per l’iniziativa in esame, anche alla luce della normativa che istituisce e disciplina il sistema;
- Il paragrafo 3 illustra l’architettura generale della soluzione software che erogherà il servizio di riscontro agli aderenti richiesto;
- Il paragrafo 4 individua l’insieme dei servizi richiesti al MIT nell’ambito della presente Convenzione;
- Il paragrafo 5 descrive il dettaglio dei servizi informatici richiesti al MIT;
- Il paragrafo 6 descrive il servizio di assistenza richiesto al MIT a complemento dei servizi informatici previsti;
- Il paragrafo 7 fornisce gli orari di funzionamento del servizio di riscontro complessivo e, nell’ambito di questo contesto, gli orari di funzionamento dei servizi richiesti al MIT;
- Il paragrafo 8 indica i livelli di servizio previsti per il servizio richiesto al MIT;
- Il paragrafo 9 descrive l’organizzazione prevista per l’attuazione della Convenzione.

Inoltre:

- in Appendice 1 sono sintetizzate le caratteristiche di qualità dei dati presenti nella banca dati del MIT e usati per l’erogazione del servizio informatico oggetto della presente Convenzione;
- in Appendice 2 sono riportati i valori dei Dizionari dati di riferimento usati nell’ambito del servizio informatico richiesto al MIT.

## 2 Il quadro di riferimento

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, Titolo V-bis, artt. da 30-bis a 30-octies – così come integrato dal D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 64 e modificato dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 nonché dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 disciplina l’istituzione nell’ambito del MEF di un **Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno del furto d’identità**. Consap S.p.A. svolge il ruolo di *ente gestore* del sistema, finalizzato al perseguimento di una molteplicità di obiettivi tra cui:


- mettere a disposizione di una pluralità di soggetti, denominati “aderenti” (banche comunitarie e extracomunitarie, intermediari finanziari, fornitori di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di servizi interattivi o di servizi di accesso condizionato, imprese di assicurazione, gestori di sistemi di informazioni creditizie e imprese che offrono servizi assimilabili alla

**Convenzione MEF–MIT sul Sistema di prevenzione del furto d'identità  
ALLEGATO 1**

prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi), servizi informatizzati e centralizzati di verifica della veridicità delle informazioni presentate dai richiedenti di servizi di credito al consumo riguardanti i propri dati personali e i propri documenti di riconoscimento. La verifica avverrà riscontrando le informazioni fornite dai soggetti aderenti con le informazioni presenti in banche dati pubbliche e private, collegate telematicamente con il sistema, relative a documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati, partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito, posizioni contributive previdenziali ed assistenziali;

- diffondere fra i soggetti aderenti notizie sui furti d'identità avvenuti e segnalati dagli aderenti stessi;
- permettere la costituzione di una banca dati centrale delle segnalazioni di furti d'identità, sia registrando in forma aggregata e anonima le richieste di verifica che hanno dato esito negativo, sia registrando segnalazioni di furti d'identità individuati dai soggetti aderenti, al fine di permettere al MEF e ad altri organismi statali preposti per il contrasto del fenomeno delle frodi lo studio e l'analisi del fenomeno sia a livello analitico sia a livello sintetico.

Al fine di perseguire i predetti obiettivi del sistema, lo stesso è articolato come segue.





<b>Convenzione MEF–MIT sul Sistema di prevenzione del furto d'identità ALLEGATO 1</b>	
---	--

In particolare è previsto che il sistema sia costituito da tre moduli funzionali:

- Il modulo *Interconnessione di rete*, che riceverà le richieste di verifica provenienti dai soggetti aderenti, le tradurrà in richieste di accesso alle banche dati pubbliche e private ospitanti i dati autentici da riscontrare e restituirà l'esito, positivo o negativo, della verifica effettuata agli aderenti;
- Il modulo *Informativo di allerta*, che raccoglierà le segnalazioni di frodi subite o di rischio di frode provenienti dai soggetti aderenti o le allerta generate dal Titolare dell'archivio e le diffonderà fra i soggetti aderenti;
- Il modulo *Informativo centralizzato*, che raccoglierà in modo aggregato e anonimo informazioni relative sia alle verifiche di identità richieste dagli aderenti che hanno dato luogo a un esito negativo, sia alle frodi subite. Questo modulo permetterà al MEF e a un apposito Gruppo di lavoro previsto dal decreto e nel quale saranno rappresentati, oltre al MEF stesso, il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico, la Banca d'Italia e la Guardia di Finanza, lo studio delle informazioni raccolte al fine della comprensione del fenomeno del furto d'identità e del suo modo di manifestarsi e di svilupparsi nel tempo in relazione a diversi profili di analisi (quali il territorio, il settore economico, ecc.).


È previsto inoltre che l'accesso al sistema sia consentito alle Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza), nonché agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

Dalle stime effettuate con la collaborazione delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti il sistema e' stato inizialmente dimensionato sui seguenti parametri:

- Il numero di soggetti aderenti è valutabile pari a circa 1.500;
- Il numero di richieste di riscontro all'anno è attualmente valutabile fra 30 e 60 milioni, con picchi che si concentrano in alcuni periodi dell'anno (fine di semestri contrattuali, festività di fine anno, saldi stagionali);
- Le modalità d'uso dei servizi di riscontro è mista, essendo prevedibili sia uno scenario d'uso allo sportello con il cliente di fronte all'operatore, sia uno scenario d'uso di *back office*, sia uno scenario d'uso che prevede elaborazioni massive di tipo *batch*;
- l'orario d'uso del servizio di riscontro interattivo è richiesto in generale 7 giorni su 7, dalle 8.00 alle 23.00;
- è richiesta la possibilità di riscontrare il ventaglio più ampio possibile di documenti di riconoscimento e di informazioni personali riguardanti le generalità, la situazione reddituale e previdenziale degli individui, assicurando nel contempo la massima agilità e rapidità di lavorazione per gli utenti.

### 3 L'architettura generale della soluzione software

La figura seguente mostra l'architettura generale della soluzione software prevista.



Si prevede la costituzione presso il CED del Ministero dell'Economia e delle Finanze di un sistema informatico altamente scalabile e pienamente ridondato destinato a erogare il servizio operativo di riscontro di dati personali richiesto dai soggetti aderenti interfacciando una molteplicità di banche dati istituzionali (Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, INPS e INAIL).

Tale sistema dialogherà inoltre con il sistema informatico Consap, presso la quale sarà svolta la gestione amministrativa delle convenzioni con gli aderenti, la gestione delle utenze e la gestione del ciclo di calcolo dei consumi, di rendicontazione e di pagamento associato all'attuazione delle convenzioni stesse.

### 4 Oggetto del servizio richiesto al MIT

Nell'ambito dell'iniziativa presentata nei paragrafi precedenti, il servizio richiesto al MIT e specificato nel presente allegato tecnico riguarda:


- La disponibilità del servizio informatico di riscontro dei dati riguardanti la patente di guida, in modalità *application to application* mediante *web services* accessibile attraverso il Sistema Pubblico di Connettività – SPC, come specificato nel cap. 5;
- La disponibilità del servizio di assistenza sui servizi informatici erogati, come specificato nel cap. 6.

## 5 Dettaglio dei servizi informatici previsti

### 5.1 Servizio di riscontro di patente di guida messo a disposizione dal MIT

Nome	Servizio di riscontro di singola patente di guida messo a disposizione dal MIT
Descrizione	Il servizio permette di verificare i dati anagrafici e i dati di una patente di guida relativi a una singola persona fisica
Sistema cliente	Sistema di riscontro
Sistema servente	MIT
Canale di connessione	Rete SPC
Modalità di erogazione del servizio	Sincrona
Tecnologia impiegata	Web services – XML con protocollo di sicurezza WSSecurity
Set di caratteri accettato	Set ASCII ristretto a caratteri alfabetici maiuscoli, caratteri numerici, spazio e apostrofo. Le lettere accentate sono da rendere con la sequenza <carattere alfabetico> + <apostrofo>

#### 5.1.1 Schema XML dei parametri in ingresso




#### 5.1.2 Lista di dettaglio dei parametri in ingresso

Parametro d'ingresso	Tipo	Obbligatorio	Vincoli
Dati di testata – identificativo chiamata	24 caratteri alfanumerici	Si	Codice alfanumerico di 24 cifre (yyymmddhhmmppppppppbdpp): <ul style="list-style-type: none"> <li>Le prime otto cifre (YYYYMMDD) rappresentano la data di chiamata</li> <li>Le seconde 4 cifre (HHMM) rappresentano l'ora ed il minuto di chiamata</li> <li>Le ulteriori 8 cifre (PPPPPPPP) rappresentano un contatore che verrà azzerato ogni ora.</li> <li>Le ulteriori due cifre (bd) rappresentano la banca dati chiamata</li> <li>Le ultime due cifre (pp) sono un progressivo all'interno della chiamata per la stessa banca dati (La prima chiamata</li> </ul>

## Convenzione MEF–MIT sul Sistema di prevenzione del furto d'identità ALLEGATO 1

Parametro d'ingresso	Tipo	Obbligatorio	Vincoli
Generalità - Codice fiscale	Codice fiscale di 16 caratteri alfanumerici <sup>1</sup>	Si	assume il valore '01' Correttezza formale del codice fiscale introdotto <sup>2</sup>
Generalità – Nome	40 caratteri alfabetici	No	Nessuno
Generalità – Cognome	40 caratteri alfabetici	No <sup>3</sup>	Nessuno
Generalità – Data di nascita	Data in formato ggmmaaaa	No <sup>4</sup>	<= data odierna e presente in alternative al campo anno di nascita
Generalità – Anno di nascita	Anno in formato aaaa	No	<= anno corrente e presente in alternative al campo data di nascita
Generalità – Stato di nascita	Stato (codice ECE/ONU <sup>5</sup> di due caratteri)	No	Nessuno
Generalità – Provincia di nascita	Provincia (sigla di due caratteri)	No	Se lo Stato di nascita è diverso da Italia, non è da considerare
Generalità – Città di nascita	45 caratteri alfanumerici	No	Se lo Stato di nascita è diverso da Italia, il campo non è da valorizzare; se invece il campo è valorizzato il suo valore deve essere tra quelli previsti dalla tabella dei comuni
Generalità – Sesso	Maschio/Femmina (M o F)	No	Nessuno
Patente di guida - Numero	Fino a 10 caratteri alfanumerici	Si	Sigla provincia o 'U1' + fino a 8 caratteri alfanumerici – Le sole patenti riscontrate sono quelle ordinarie
Patente di guida – Autorità rilasciante	Tipo di Autorità rilasciante patenti di guida (2 caratteri)	No	Prefettura (01), Motorizzazione civile (03), U.C.O (04)
Patente di guida – Data di rilascio	Data in formato ggmmaaaa	No	nessuno
Patente di guida – Data di scadenza	Data in formato ggmmaaaa	No	nessuno
Patente di guida – Numero del supporto plastico	Testo	No	È da verificare la regola sintattica

### 5.1.3 Schema XML dei parametri in uscita



### 5.1.4 Lista di dettaglio dei parametri in uscita

Parametro d'uscita	Tipo	Obbligatorio	Valori possibili
Esito globale	Tipo di esito globale	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo</li> <li>• Elaborazione non andata a buon fine</li> </ul>
Esito globale – Timestamp della richiesta	Timestamp	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Timestamp</li> </ul>
Esito globale – Timestamp della risposta	Timestamp	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Timestamp</li> </ul>
Generalità – Esito su Codice fiscale	Tipo di esito su singolo campo	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo (il codice fiscale corrisponde a quello associato alla patente indicata)</li> <li>• Negativo</li> </ul>

<sup>1</sup> Non sono presenti in archivio casi di titolari con codice fiscale di 11 caratteri.

<sup>2</sup> Il dato è disponibile in banca dati nel 92% dei casi

<sup>3</sup> Il MEF raccomanda che tale dato sia fornito, per rafforzare il meccanismo di verifica del titolare alla patente indicata

<sup>4</sup> Il MEF raccomanda che tale dato sia fornito, per rafforzare il meccanismo di verifica del titolare alla patente indicata

<sup>5</sup> È da fornire la tabella di decodifica

**Convenzione MEF–MIT sul Sistema di prevenzione del furto d'identità  
ALLEGATO 1**

Parametro d'uscita	Tipo	Obbligatorio	Valori possibili
Generalità – Esito su Nome	Tipo di esito su singolo campo	Si se il campo corrispondente è stato fornito in input	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non disponibile</li> <li>• Positivo</li> <li>• Negativo</li> <li>• Non fornito in input</li> </ul>
Generalità – Esito su Cognome	Tipo di esito su singolo campo	Si se il campo corrispondente è stato fornito in input	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo</li> <li>• Negativo</li> <li>• Non fornito in input</li> </ul>
Generalità – Esito su Data di nascita	Tipo di esito su singolo campo	Si se il campo corrispondente è stato fornito in input	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo</li> <li>• Negativo</li> <li>• Non fornito in input</li> </ul>
Generalità – Esito su Anno di nascita	Tipo di esito su singolo campo	Si se il campo corrispondente è stato fornito in input	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo</li> <li>• Negativo</li> <li>• Non fornito in input</li> </ul>
Generalità – Esito su Stato di nascita	Tipo di esito su singolo campo	Si se il campo corrispondente è stato fornito in input	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo</li> <li>• Negativo</li> <li>• Non fornito in input</li> </ul>
Generalità – Esito su Provincia di nascita	Tipo di esito su singolo campo	Si se il campo corrispondente è stato fornito in input	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo</li> <li>• Negativo</li> <li>• Non fornito in input</li> </ul>
Generalità – Esito su Città di nascita	Tipo di esito su singolo campo	Si se il campo corrispondente è stato fornito in input	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo</li> <li>• Negativo</li> <li>• Non fornito in input</li> </ul>
Generalità – Esito su Sesso	Tipo di esito su singolo campo	Si se il campo corrispondente è stato fornito in input	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo</li> <li>• Negativo</li> <li>• Non disponibile</li> <li>• Non fornito in input</li> </ul>
Patente di guida – Esito su Numero	Tipo di esito su singolo campo	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo (il numero di patente è presente in banca dati)</li> <li>• Inesistente</li> <li>• Positivo ma scaduto</li> <li>• Positivo ma non valido</li> </ul>
Patente di guida – Esito su Autorità rilasciante	Tipo di esito su singolo campo	Si se il campo corrispondente è stato fornito in input	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo</li> <li>• Negativo</li> <li>• Non fornito in input</li> </ul>
Patente di guida – Esito su Data di rilascio	Tipo di esito su singolo campo	Si se il campo corrispondente è stato fornito in input	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo</li> <li>• Negativo</li> <li>• Non disponibile<sup>6</sup></li> <li>• Non fornito in input</li> </ul>
Patente di guida – Esito su Data di scadenza	Tipo di esito su singolo campo	Si se il campo corrispondente è stato fornito in input	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo</li> <li>• Negativo</li> <li>• Non disponibile</li> <li>• Non fornito in input</li> </ul>
Patente di guida – Esito su Numero di supporto plastico	Tipo di esito su singolo campo	Si se il campo corrispondente è stato fornito in input	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo</li> <li>• Esistente ma non corrispondente a documento</li> <li>• Non disponibile</li> <li>• Non fornito in input</li> </ul>

## 6 Servizio di assistenza sui servizi informatici erogati

Nell'ambito del funzionamento del Sistema di riscontro, Consap monitorerà il funzionamento del sistema complessivo con l'UCID e fornirà ai soggetti aderenti un servizio di help desk per gestire sia possibili malfunzionamenti, sia richieste di chiarimento sul servizio erogato e sugli esiti forniti a fronte delle richieste di riscontro.

In questo ambito, è richiesto che il MIT fornisca nell'ambito della presente Convenzione un servizio di assistenza specialistico contattabile dal servizio di assistenza di 2° livello approntato da Consap al fine di fornire supporto per la diagnosi e la risoluzione di possibili problematiche che sorgessero in merito ai servizi informatici messi a disposizione dal MIT, in particolare:

<sup>6</sup> Il dato è disponibile nel 98% dei casi

**Convenzione MEF–MIT sul Sistema di prevenzione del furto d'identità  
ALLEGATO 1**


- Malfunzionamenti osservati o segnalati dei servizi informatici messi a disposizione dal MIT;
- Richieste di chiarimento sugli esiti del riscontro effettuato su specifiche patenti di guida mediante i servizi informatici messi a disposizione dal MIT.

Inoltre, laddove il MIT abbia la necessità, per qualunque motivo, di sospendere l'erogazione del servizio informatico oggetto della presente Convenzione, è richiesto che ciò venga comunicato al servizio di assistenza di 2° livello Consap, **quando è possibile**, con almeno 7 giorni solari di anticipo sul fermo programmato.

## 7 Orari di funzionamento dei servizi

### 7.1 Orario di funzionamento dell'impianto ospitante il sistema di riscontro

La figura seguente illustra l'orario di funzionamento previsto per i servizi del sistema di riscontro.



In particolare si prevede che:

- Il servizio interattivo di richiesta di riscontro dei dati messo a disposizione dei soggetti aderenti, sia in modalità utente, sia in modalità *application to application*, sia attivo continuativamente su tutte le 24 ore;
- Il servizio di assistenza fornito da Consap ai soggetti aderenti sia disponibile dalle 8.00 alle 23.00 di tutti i giorni, feriali e festivi, e che in questa fascia oraria si concentri la quasi totalità delle richieste interattive di riscontro dei dati;
- Le attività batch si concentrino fra le 21.00 della sera e le 8.00 della mattina, in modo da non interferire con il servizio interattivo nell'orario di maggior uso dello servizio interattivo stesso. In particolare si prevede che i file dei soggetti aderenti pervengano fra le 21.00 e le 03.00, che il sistema a sua volta invii i file massivi di richieste corrispondenti alle banche dati istituzionali dalle 22.00 della sera alle 4.00 del mattino successivo, che le banche dati istituzionali mettano a disposizione i file di risposta dalle 22.30 alle 05.00 del mattino e che il sistema fornisca le risposte massive ai soggetti aderenti dalle 23.00 alle 8.00 del mattino.

## **7.2 Orario di funzionamento del servizio informatico erogato dal MIT**

Nel quadro generale delineato nel paragrafo precedente, è previsto che il servizio informatico erogato dal MIT sia disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.

## **7.3 Orario di funzionamento del servizio di assistenza erogato dal MIT**

Nel quadro generale delineato nel paragrafo 7.1, è previsto che il servizio di assistenza erogato dal MIT sia disponibile con il seguente orario:

- Da lunedì a Venerdì dalle 08:00 alle **21:00**
- Sabato dalle 08:00 alle **14:00**

È richiesta inoltre la reperibilità di un punto di riferimento tecnico, al di fuori da questi orari, per problematiche di criticità tale da impedire l'erogazione del servizio.

## **8 Livelli di servizio**

Si richiede che il servizio informatico sia dimensionato per soddisfare i seguenti requisiti:

<b>Parametro di dimensionamento</b>	<b>Valore di riferimento</b>
Numero di invocazioni complessive del servizio informatico all'anno	30 milioni di chiamate all'anno
Tempo medio di risposta per l'evasione delle singole chiamate al servizio in modalità <i>application to application</i>	2 s, calcolato su base trimestrale sulla base dei <i>timestamp</i> di presa in carico e di chiusura della presa in carico dichiarati dal MIT per ogni patente di guida riscontrata

## **9 L'organizzazione prevista per l'attuazione della Convenzione**

I Responsabili della Convenzione ed i Responsabili per la Gestione Operativa – i cui nominativi sono indicati nell'Allegato n.2 della Convenzione – si riuniranno con cadenza almeno trimestrale per:

- Verificare lo stato generale di attuazione della Convenzione rispetto ai suoi obiettivi;
- Verificare i livelli di servizio raggiunti rispetto a quelli previsti e concordare eventuali azioni di miglioramento che si rendessero necessarie;
- Discutere possibili problematiche di natura tecnico-organizzativa che dovessero evidenziarsi – compresi incidenti di sicurezza che accadessero ai sistemi di autenticazione del sistema di prevenzione del furto d'identità e che avessero impatto diretto o indiretto nei processi di sicurezza riguardanti il MIT – e identificare e monitorare corrispondenti azioni di miglioramento;
- Concordare modifiche al servizio oggetto della presente Convenzione che dovessero rendersi necessarie a fronte di cambiamenti nelle esigenze che il sistema di prevenzione del furto d'identità è chiamato a soddisfare.





**Convenzione MEF–MIT sul Sistema di prevenzione del furto d'identità  
ALLEGATO 1**

**11.4 Tabella degli Esiti globali**

Codice	Descrizione
01	Positivo
09	Elaborazione non andata a buon fine

**11.5 Tabella delle Province**

Sigla	Descrizione
AG	Agrigento
AL	Alessandria
AN	Ancona
AO	Aosta
AP	Ascoli Piceno
AQ	L'Aquila
AR	Arezzo
AT	Asti
AV	Avellino
BA	Bari
BG	Bergamo
BI	Biella
BL	Belluno
BN	Benevento
BO	Bologna
BR	Brindisi
BS	Brescia
BT	Barletta Andria Trani
BZ	Bolzano
CA	Cagliari
CB	Campobasso
CE	Caserta
CH	Chieti
CI	Carbonia Iglesias
CL	Caltanissetta
CN	Cuneo
CO	Como
CR	Cremona
CS	Cosenza
CT	Catania
CZ	Catanzaro
EN	Enna
FO	Forlì - Cesena
FE	Ferrara
FG	Foggia
FI	Firenze
FM	Fermo
FR	Frosinone

**Convenzione MEF–MIT sul Sistema di prevenzione del furto d'identità  
ALLEGATO 1**

<b>Sigla</b>	<b>Descrizione</b>
GE	Genova
GO	Gorizia
GR	Grosseto
IM	Imperia
IS	Isernia
KR	Crotone
LC	Lecco
LE	Lecce
LI	Livorno
LO	Lodi
LT	Latina
LU	Lucca
MC	Macerata
MD	Medio Campidano
ME	Messina
MI	Milano
MN	Mantova
MO	Modena
MS	Massa Carrara
MT	Matera
MZ	Monza Brianza
NA	Napoli
NO	Novara
NU	Nuoro
OG	Ogliastra
OR	Oristano
OT	Olbia - Tempio
PA	Palermo
PC	Piacenza
PD	Padova
PE	Pescara
PG	Perugia
PI	Pisa
PN	Pordenone
PO	Prato
PR	Parma
PS	Pesaro Urbino
PT	Pistoia
PV	Pavia
PZ	Potenza
RA	Ravenna
RC	Reggio Calabria
RE	Reggio Emilia
RG	Ragusa
RI	Rieti
RM	Roma
RN	Rimini
RO	Rovigo
SA	Salerno
SI	Siena
SO	Sondrio
SP	La Spezia
SR	Siracusa
SS	Sassari
SV	Savona

**Convenzione MEF–MIT sul Sistema di prevenzione del furto d'identità  
ALLEGATO 1**

<b>Sigla</b>	<b>Descrizione</b>
TA	Taranto
TE	Teramo
TN	Trento
TO	Torino
TP	Trapani
TR	Terni
TS	Trieste
TV	Treviso
UD	Udine
VA	Varese
VB	Verbano Cusio Ossola
VC	Vercelli
VE	Venezia
VI	Vicenza
VR	Verona
VT	Viterbo
VV	Vibo Valentia
EE	Stato estero

### **11.6 Tabella dei Sessi**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
F	Femmina
M	Maschio

### **11.7 Tabella degli Stati**

<b>Codice ISO 3166-1<sup>7</sup></b>	<b>Descrizione</b>
AF	AFGHANISTAN
AX	ÅLAND ISLANDS
AL	ALBANIA
DZ	ALGERIA
AS	AMERICAN SAMOA
AD	ANDORRA
AO	ANGOLA
AI	ANGUILLA
AQ	ANTARCTICA
AG	ANTIGUA AND BARBUDA
AR	ARGENTINA
AM	ARMENIA
AW	ARUBA
AU	AUSTRALIA
AT	AUSTRIA
AZ	AZERBAIJAN
BS	BAHAMAS
BH	BAHRAIN
BD	BANGLADESH
BB	BARBADOS
BY	BELARUS
BE	BELGIUM
BZ	BELIZE
BJ	BENIN
BM	BERMUDA
BT	BHUTAN

<sup>7</sup> Da verificare se corrisponde alla codifica ECE-ONU

**Convenzione MEF–MIT sul Sistema di prevenzione del furto d'identità  
ALLEGATO 1**

<b>Codice ISO 3166-1<sup>7</sup></b>	<b>Descrizione</b>
BO	BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF
BQ	BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA
BA	BOSNIA AND HERZEGOVINA
BW	BOTSWANA
BV	BOUVET ISLAND
BR	BRAZIL
IO	BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
BN	BRUNEI DARUSSALAM
BG	BULGARIA
BF	BURKINA FASO
BI	BURUNDI
KH	CAMBODIA
CM	CAMEROON
CA	CANADA
CV	CAPE VERDE
KY	CAYMAN ISLANDS
CF	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
TD	CHAD
CL	CHILE
CN	CHINA
CX	CHRISTMAS ISLAND
CC	COCOS (KEELING) ISLANDS
CO	COLOMBIA
KM	COMOROS
CG	CONGO
CD	CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
CK	COOK ISLANDS
CR	COSTA RICA
CI	CÔTE D'IVOIRE
HR	CROATIA
CU	CUBA
CW	CURAÇAO
CY	CYPRUS
CZ	CZECH REPUBLIC
DK	DENMARK
DJ	DJIBOUTI
DM	DOMINICA
DO	DOMINICAN REPUBLIC
EC	ECUADOR
EG	EGYPT
SV	EL SALVADOR
GQ	EQUATORIAL GUINEA
ER	ERITREA
EE	ESTONIA
ET	ETHIOPIA
FK	FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)
FO	FAROE ISLANDS
FJ	FIJI
FI	FINLAND
FR	FRANCE
GF	FRENCH GUIANA
PF	FRENCH POLYNESIA
TF	FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
GA	GABON
GM	GAMBIA

**Convenzione MEF–MIT sul Sistema di prevenzione del furto d'identità  
ALLEGATO 1**

<b>Codice ISO 3166-1<sup>7</sup></b>	<b>Descrizione</b>
GE	GEORGIA
DE	GERMANY
GH	GHANA
GI	GIBRALTAR
GR	GREECE
GL	GREENLAND
GD	GRENADA
GP	GUADELOUPE
GU	GUAM
GT	GUATEMALA
GG	GUERNSEY
GN	GUINEA
GW	GUINEA-BISSAU
GY	GUYANA
HT	HAITI
HM	HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS
VA	HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)
HN	HONDURAS
HK	HONG KONG
HU	HUNGARY
IS	ICELAND
IN	INDIA
ID	INDONESIA
IR	IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
IQ	IRAQ
IE	IRELAND
IM	ISLE OF MAN
IL	ISRAEL
IT	ITALY
JM	JAMAICA
JP	JAPAN
JE	JERSEY
JO	JORDAN
KZ	KAZAKHSTAN
KE	KENYA
KI	KIRIBATI
KP	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
KR	KOREA, REPUBLIC OF
KW	KUWAIT
KG	KYRGYZSTAN
LA	LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
LV	LATVIA
LB	LEBANON
LS	LESOTHO
LR	LIBERIA
LY	LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
LI	LIECHTENSTEIN
LT	LITHUANIA
LU	LUXEMBOURG
MO	MACAO
MK	MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF
MG	MADAGASCAR
MW	MALAWI
MY	MALAYSIA
MV	MALDIVES

**Convenzione MEF–MIT sul Sistema di prevenzione del furto d'identità  
ALLEGATO 1**

<b>Codice ISO 3166-1<sup>7</sup></b>	<b>Descrizione</b>
ML	MALI
MT	MALTA
MH	MARSHALL ISLANDS
MQ	MARTINIQUE
MR	MAURITANIA
MU	MAURITIUS
YT	MAYOTTE
MX	MEXICO
FM	MICRONESIA, FEDERATED STATES OF
MD	MOLDOVA, REPUBLIC OF
MC	MONACO
MN	MONGOLIA
ME	MONTENEGRO
MS	MONTserrat
MA	MOROCCO
MZ	MOZAMBIQUE
MM	MYANMAR
NA	NAMIBIA
NR	NAURU
NP	NEPAL
NL	NETHERLANDS
NC	NEW CALEDONIA
NZ	NEW ZEALAND
NI	NICARAGUA
NE	NIGER
NG	NIGERIA
NU	NIUE
NF	NORFOLK ISLAND
MP	NORTHERN MARIANA ISLANDS
NO	NORWAY
OM	OMAN
PK	PAKISTAN
PW	PALAU
PS	PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED
PA	PANAMA
PG	PAPUA NEW GUINEA
PY	PARAGUAY
PE	PERU
PH	PHILIPPINES
PN	PITCAIRN
PL	POLAND
PT	PORTUGAL
PR	PUERTO RICO
QA	QATAR
RE	RÉUNION
RO	ROMANIA
RU	RUSSIAN FEDERATION
RW	RWANDA
BL	SAINT BARTHÉLEMY
SH	SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA
KN	SAINT KITTS AND NEVIS
LC	SAINT LUCIA
MF	SAINT MARTIN (FRENCH PART)
PM	SAINT PIERRE AND MIQUELON
VC	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

**Convenzione MEF–MIT sul Sistema di prevenzione del furto d'identità  
ALLEGATO 1**

<b>Codice ISO 3166-1<sup>7</sup></b>	<b>Descrizione</b>
WS	SAMOA
SM	SAN MARINO
ST	SAO TOME AND PRINCIPE
SA	SAUDI ARABIA
SN	SENEGAL
RS	SERBIA
SC	SEYCHELLES
SL	SIERRA LEONE
SG	SINGAPORE
SX	SINT MAARTEN (DUTCH PART)
SK	SLOVAKIA
SI	SLOVENIA
SB	SOLOMON ISLANDS
SO	SOMALIA
ZA	SOUTH AFRICA
GS	SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS
SS	SOUTH SUDAN
ES	SPAIN
LK	SRI LANKA
SD	SUDAN
SR	SURINAME
SJ	SVALBARD AND JAN MAYEN
SZ	SWAZILAND
SE	SWEDEN
CH	SWITZERLAND
SY	SYRIAN ARAB REPUBLIC
TW	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
TJ	TAJKISTAN
TZ	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF
TH	THAILAND
TL	TIMOR-LESTE
TG	TOGO
TK	TOKELAU
TO	TONGA
TT	TRINIDAD AND TOBAGO
TN	TUNISIA
TR	TURKEY
TM	TURKMENISTAN
TC	TURKS AND CAICOS ISLANDS
TV	TUVALU
UG	UGANDA
UA	UKRAINE
AE	UNITED ARAB EMIRATES
GB	UNITED KINGDOM
US	UNITED STATES
UM	UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS
UY	URUGUAY
UZ	UZBEKISTAN
VU	VANUATU
VE	VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF
VN	VIET NAM
VG	VIRGIN ISLANDS, BRITISH
VI	VIRGIN ISLANDS, U.S.
WF	WALLIS AND FUTUNA
EH	WESTERN SAHARA

**Convenzione MEF–MIT sul Sistema di prevenzione del furto d'identità  
ALLEGATO 1**

<b>Codice ISO 3166-1<sup>7</sup></b>	<b>Descrizione</b>
YE	YEMEN
ZM	ZAMBIA
ZW	ZIMBABWE

**11.8 Tabella dei Tipi documento di riconoscimento**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Codice CED Interforze</b>
01	Carta d'identità	IDENT
02	Passaporto ordinario	PASOR
03	Foglio soggiorno stranieri	FOSOG
04	Patente di guida	PATEN
05	Certificato di idoneità alla guida di ciclomotori	PATCI
06	Carta d'identità bilingue	IDEBI
07	Carta d'identità rilasciata all'estero	IDECE
08	Carta d'identità elettronica	IDELE
09	Passi accesso aeroporti	PASAE
10	Passaporto collettivo	PASCO
11	Passaporto diplomatico	PASDI
12	Passaporto ordinario elettronico	PASEL
13	Passaporto ordinario italiano rilasciato all'estero	PASOE
14	Passaporto di servizio	PASSE
15	Passaporto speciale	PASSP
16	Passaporto temporaneo	PASTE
17	Patente di guida Aeronautica Militare	PATAM
18	Patente di guida Carabinieri	PATCC
19	Patente di guida Corpo Forestale dello Stato	PATCF
20	Patente di guida Esercito Italiano	PATEI
21	Patente di guida Marina Militare	PATMM
22	Patente di guida Polizia Municipale	PATPM
23	Patente di guida Polizia Penitenziaria	PATPP
24	Patente di guida Pubblica Sicurezza	PATPS
25	Patente di guida Vigili del Fuoco	PATVF
26	Patente nautica	PATNA



**Convenzione fra MEF eMITsul  
Sistema di prevenzione del furto d'identità**

**ALLEGATO2**

**Convenzione MEF-MIT sul Sistema di prevenzione del furto d'identità  
ALLEGATO 2**

I nominativi dei Responsabili della Convenzione (art. 12.1) sono i seguenti:

<b>MEF</b>	<b>Giovanni Pollastrini</b> <b>06.47613272 - giovanni.pollastrini@tesoro.it</b>
<b>MIT</b>	<b>Alessandro Calchetti</b> <b>06 41585819 – alessandro.calchetti@mit.gov.it</b>

I nominativi dei Responsabili della Gestione Operativa (art. 12.2) sono i seguenti:

<b>MEF</b>	<b>Michele Vicenzotti (Consap)</b> <b>06.85796258 – michele.vicenzotti@consap.it</b>
<b>MIT</b>	<b>Gaetana Serrano</b> <b>06 41585258 – gaetana.serrano@mit.gov.it</b>